



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA**  
*Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza*

Roma, 12/05/2020

Prot. 0003100

**Oggetto:** Formazione su salute e sicurezza e verifiche periodiche delle attrezzature  
*I chiarimenti del Ministero del lavoro*

Sono disponibili, nell'apposita sezione dedicata del sito del Ministero del lavoro, delle importanti indicazioni sui temi delle verifiche periodiche delle attrezzature e della formazione in materia di salute e sicurezza.

Il Ministero, in particolare, precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

*Inoltre, "al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti".*

In relazione alle verifiche periodiche, il Ministero del Lavoro si esprime in ordine alla richiesta della possibilità di differirne l'attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Il principio che, a questo riguardo, viene ribadito è che l'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati.

E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Cordiali saluti

**IL RESPONSABILE**  
*f.to Dr. Pierpaolo Masciocchi*